

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

Spedizione in abbon. post. - 50%

ANNO LXXIII - Fasc. 3

Luglio - Settembre 1994



RIVISTA
DI
DIRITTO AGRARIO

ORGANO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO AGRARIO INTERNAZ. E COMPARATO - FIRENZE

FONDATA DA
GIANGASTONE BOLLA

DIRETTA DA
ENRICO BASSANELLI †
Emérito della Università di Bologna

GIOVANNI GALLONI
della Università di Firenze

MICHELE GIORGIANNI
della Università di Roma

PAOLO GROSSI
della Università di Firenze

S. ORLANDO CASCIO
della Università di Palermo

EMILIO ROMAGNOLI
della Università di Roma

ANTONIO CARROZZA
della Università di Pisa
CONDIRETTORE RESP.



CASA EDITRICE DOTT. A. GIUFFRÈ - MILANO

COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

Prof. Emanuel Abensour, Roma - Prof. Gianguualberto Archi, dell'Univ. di Firenze - Prof. José Oliveira Ascensão, dell'Univ. di Lisbona - Prof. Borislav T. Blagojevic, dell'Univ. di Belgrado - Prof. Cesare Cantelmo, del Ministero dell'agr. e for., Roma - Prof. Mauro Cappelletti, dell'Univ. di Firenze - Prof. Luigi Cariota Ferrara, dell'Univ. di Napoli - Prof. Franco Carresi, dell'Univ. di Firenze - Dott. Aimé de Leeuw, Bruxelles - Prof. José Luis De Los Mozos, dell'Univ. di Valladolid - Prof. Ivan Földes, dell'Univ. di Pecs - Prof. Gabriel Garcia Cantero, dell'Univ. di Zaragoza - Prof. Heinrich Demelius, dell'Univ. di Vienna - Prof. D. R. Denman, dell'Univ. di Cambridge - Prof. Angelo Falzea, dell'Univ. di Messina - Prof. Adolfo Gelsi-Bidart, dell'Univ. di Montevideo - Prof. Giorgio Giampiccolo, dell'Univ. di Roma - Prof. Massimo S. Giannini, dell'Univ. di Roma - Prof. Manuel Gitrama Gonzales, dell'Univ. di Madrid - Prof. Giuseppe Giuffrida, dell'Univ. di Messina - Prof. Heinrich Jacobi, dell'Univ. di Francoforte - Prof. Ladislav Kosta, dell'Univ. di Bratislava - Prof. Karl Kroeschell, dell'Univ. di Göttingen - Prof. Guido Landi, Consigliere di Stato, Roma - Dott. Victor Gimenez Landinez, ex Pres. dell'Istituto agrario nacional, Caracas - Prof. Agustin Luna Serrano, dell'Univ. di Barcelona - Prof. Antonio Marongiu, dell'Univ. di Roma - Prof. Luis Martin Ballesteros y Costea, dell'Univ. di Zaragoza - Prof. Giuseppe Medici, Pres. dell'Accademia nazionale di agricoltura, Bologna - Prof. Luigi Meogni, dell'Univ. Cattolica di Milano - Prof. Giovanni Miele, dell'Univ. di Firenze - Prof. Ugo Nicolini, dell'Univ. Cattolica di Milano - Avv. Henri Noilhan, Paris - Prof. Paul Ourliac, dell'Univ. di Tolosa - Prof. Karol Rebrů, dell'Univ. di Bratislava - Prof. Jean G. Renauld, dell'Univ. Cattolica di Louvain - Prof. Stefano Rodotà, dell'Univ. di Roma - Prof. Alberto Romano, dell'Univ. di Torino - Prof. Roger Saint-Alary, dell'Univ. di Parigi - Prof. Francisco Sancho Rebullida, dell'Univ. di Pamplona - Prof. Francesco Santoro Passarelli, dell'Univ. di Roma - Prof. Ignacio Serrano y Serrano, dell'Univ. di Valladolid - Prof. Ugo Sorbi, dell'Univ. di Firenze - Avv. Cesare Trebeschi, Brescia - Dott. Juan Vallet De Goytisolo, Notaio in Madrid - Prof. Giuliano Vassalli, dell'Univ. di Roma - Prof. Sergio Ventura, della C.E.E., Bruxelles - Prof. Wolfgang Winkler, Göttingen - Prof. Don Carlo Zaccaro, Firenze.

Rappresentanti delle Associazioni di diritto agrario

Prof. Alberto Ballarín-Marcial, Pres. dell'Asociación española de derecho agrario e del Comité européen de droit rural - Prof. Fernando P. Brebbia, Pres. dell'Istituto argentino de derecho agrario, Rosario - Prof. Rodolfo Carrera, Pres. dell'Asociação latino-americana de direito agrario (A.L.A.D.A.) - Prof. Luigi Costato, Pres. on. del Comité européen de droit rural, Ferrara - Prof. Juan B. Jordano Barea, Pres. dell'Asociación sevillana de derecho agrario, Sevilla - Dott. Octavio Mello Alvarenga, Coordinatore gen. dell'A.L.A.D.A. - Dott. Carlos Ferdinando Mignone, Pres. dell'Istituto brasileiro de direito agrario, Rio de Janeiro - Prof. Alfred Bikalo, Pres. on. del Comité européen de droit rural, Parigi - Prof. Juan J. Sanz Jarque, Dir. dell'Asociación española de derecho agrario, Madrid.

REDAZIONE

MARCO GOLDONI

Prof. nell'Univ. di Pisa
REDATTORE-CAPO

ETTORE CASADEI

Prof. nell'Univ. di Bologna

ALFREDO MASSART

Prof. nella Scuola Sup. S. Anna

MARIARITA D'ADDEZIO

Prof. nell'Univ. di Udine

GIULIO SGARBANTI

Prof. nell'Univ. di Bologna


ELEONORA SIRSI

Ricerc. nell'Univ. di Pisa

Prof. Alberto Abrami, dell'Univ. di Firenze - Prof. Eva Rook Basile, dell'Univ. di Siena - Dott. Gian Paolo Cigarini, Reggio Emilia - Dott. Eloisa Cristiani, Ricerc. nella Scuola Sup. S. Anna - Prof. Nicoletta Ferrucci, dell'Univ. di Padova - Prof. Alberto Germandò, dell'Univ. di Perugia - Dott. Marianna Giuffrida, dell'Univ. di Messina - Dott. Gioia Maccioni, dott. di ricerca in dir. agr. - Avv. Pietro Magno, Roma - Dott. Alfonso Musone, giudice a Firenze - Dott. Maria Pia Ragonieri, dott. di ricerca in dir. agr. - Avv. Paolo Recchi, Roma - Prof. Fernando Salari, dell'Univ. di Sassari - Prof. Luigi Tortolini, Imola - Dott. Emanuele Tortoreto, Milano, ass. ord. nell'Univ. di Bari - Prof. Giulio Vignoli, dell'Univ. di Genova.

SEGRETARIO DI REDAZIONE

ILIO MANETTI



José Oliveira
 Prof. Cesare
 Prof. Luigi
 de Leeuw,
 Univ. di Pecs
 Univ. di Vienna
 Messina - Prof.
 Roma - Prof.
 Madrid - Prof.
 Neufort - Prof.
 Prof. Guido
 agrario nacional,
 Univ. di
 e Medici, Pres.
 ica di Milano -
 i Milano - Avv.
 S., dell'Univ. di
 ca, dell'Univ. di
 di Parigi - Prof.
 lli, dell'Univ. di
 l'Univ. di Firenze
 Prof. Giuliano
 lfgang Winkler,

Comité européen de
 Rosario - Prof.
 Prof. Luigi
 ano Barea, Pres.
 Coordinatore gen.
 reito agrario, Rio
 of. Juan J. Sanz

D'ADDEZIO
 di Udine

CA SIRSI
 di Pisa

na - Dott. Gian
 Prof. Nicoletta
 ianna Giuffrida,
 Magno, Roma -
 dir. agr. - Avv.
 ni, Imola - Dott.
 uv. di Genova.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

	pag.
<i>Ricordo di Enrico Bassanelli</i> (ETTORE CASADEI)	323
<i>Enrico Bassanelli giurista</i> (EMILIO ROMAGNOLI)	331

DOTTRINA

ANTONIO CARROZZA, <i>I nuovi confini del diritto agrario</i>	337
CLAUDIA CORTI, <i>Il sistema delle prelezioni in materia di impresa familiare, famiglia coltivatrice e comunione ereditaria</i>	350

MISCELLANEA


EMILIO ROMAGNOLI, <i>L'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato</i>	378
---	-----

DIDATTICA

<i>La Facoltà di Agraria</i>	380
--	-----

RICERCHE E DOCUMENTAZIONI

OSCAR CINQUETTI, <i>La circolazione delle quote-latte in Italia</i>	390
PAOLO DE MARTINIS, <i>L'acquisto « coattivo » della proprietà previsto dalla legge n. 97 del 1994</i>	401



LEGISLAZIONE ITALIANA

- ALESSANDRO CROSETTI, *Le Comunità montane dalla legge 142/1990 alla legge 97/1994: analisi e prospettive* 416

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- GIORGIO GALLIZIOLI, *La revisione della normativa relativa alla sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia* 433

LEGISLAZIONE ESTERA

- ESPERANZA ALCAIN MARTINEZ, *Un'analisi della legge spagnola sulle acque: l'utilizzazione razionale dell'acqua e la sua adeguata tutela giuridica* 459

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

- G. VIGNOLI, *Profili giuridici della produzione agricola* (ANTONIO FONTANA) . . . 477
 ANGA, *Forme alternative di vendita dei prodotti agroalimentari* (ELEONORA SIRSI). 479
 PIETRO ROMANO ORLANDO, *La cooperazione dell'Europa comunitaria allo sviluppo dei Paesi ACP* (RED.) 481
 G. MARACCHI e M.A. FLACHI (a cura di), *Informatica e agricoltura* (RED.) . . . 481

RASSEGNE

- CRISTINA CANTÙ - LUIGI GARBAGNATI, *Bibliografia sulle leggi n. 203 del 1982 e n. 29 del 1990* 483
 CRISTINA CANTÙ - LUIGI GARBAGNATI, *Bibliografia sulla prelazione agraria.* . . . 486

PARTE SECONDA

GIURISPRUDENZA

- PAOLO CASTELLARI, *Usucapione speciale agraria: l'immediata applicabilità della legge 10 maggio 1976, n. 346 ed altre questioni* 173

SENTENZE E MASSIME ANNOTATE

A.C., *Sui regressi della giurisprudenza* 205

ALBERTO GERMANÒ, *Carneade, chi era costui? Ovvero degli usi civici* 209

SENTENZE E MASSIME SEGNALATE

Affitto di fondo rustico (NICOLETTA FERRUCCI) 217

Lavoro in agricoltura (M. GIUFFRIDA). 221

Prelazione agraria (M. GIUFFRIDA) (NICOLETTA FERRUCCI) 231, 234, 242

NOTIZIARIO

INFORMAZIONI, RESOCONTI E DIBATTITI

Diritto e amministrazione delle acque (LUIGI SAPIO). 249

Lettera al Direttore (EDUARDO MASCIONE) 253

La definizione di « Comune montano » 255

La disciplina francese dei pesci « migrateurs » 257

Breviario 264

la legge
. 416

orienta-
. 433

l'utiliz-
. 459

SA) 477

RA SIRSI). 479

sviluppo
. 481

) 481

1982 e n.
. 483

ia. 486

ilità della
. 173

ere della
uccessive
namento
discrezio-
onoscarsi

il giudice
posito tra
attore di
erminata
ita varia-

imporre
i effetti),
urare un
variato

PAOLO DE MARTINIS

L'ACQUISTO «COATTIVO» DELLA PROPRIETÀ PREVISTO DALLA LEGGE N. 97 DEL 1994 (*)

SOMMARIO: 1. Il diritto all'acquisto dell'erede già affittuario secondo l'art. 49, 1° comma, legge n. 203 del 1982. — 2. Le specifiche esigenze di tutela dell'«ambiente» montano e la «risposta» fornita dalla legge n. 97 del 1994. — 3. La tutela costituzionale degli interessi delle «zone montane». — 4. Il problema della natura dell'acquisto (cenni).

1. Con legge 31 gennaio 1994, n. 97, il legislatore, nel dettare «nuove disposizioni per le zone montane», ha attribuito (art. 4, 1° comma) agli eredi considerati affittuari dall'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, la facoltà di ottenere la proprietà del fondo affittato e di conservare con essa l'integrità dell'azienda agricola mediante l'esercizio di un «diritto all'acquisto» delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi, di cui erano affittuari *ex lege* (1).

La predetta disposizione si ricollega al disposto dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, che, come è noto, prevede il diritto al cosiddetto affitto coattivo delle porzioni dei fondi ricomprese nelle quote degli altri coeredi, a favore degli eredi che, nel caso di morte del proprietario dei fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, risultino, al momento dell'apertura della successione, avere esercitato ed esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti (2).

(*) Questo scritto si inserisce nel quadro della ricerca CNR «Successioni anomale e diritto agrario ereditario: gli istituti vigenti e le prospettive di riforma (analisi di diritto comparato)», diretta dal prof. Antonio Carrozza.

(1) L'art. 4, 1° comma, recita: «Nei comuni montani, gli eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici».

(2) L'art. 49 della legge n. 203 del 1982 rappresenta la prima risposta del legislatore

Va ricordato anzitutto che in merito a quest'ultima disposizione è stata sollevata questione di costituzionalità, assumendosi che l'art. 49, 1° comma, «modificherebbe i rapporti successori a danno degli eredi coltivatori diretti che non fossero in possesso dei cespiti ereditari e limiterebbe sensibilmente il diritto di proprietà imponendo un rapporto di affitto coattivo che provocherebbe un grave svilimento delle quote colpite da un vincolo di lunga durata» (3). Ma la Corte Costituzionale, con decisione del 31 maggio 1988, n. 597, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, 1° comma (4).

È da pensare che il legislatore del 1994 non abbia voluto attribuire immediatamente la proprietà delle porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi a favore dei soggetti di cui all'art. 49, 1° comma, in quanto una previsione del genere avrebbe probabilmente leso i diritti dei primi, modificando radicalmente il regime vigente dei rapporti successori (5).

al problema, sollevato da A. CARROZZA (*Per un diritto agrario ereditario*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, p. 758 ss.), di prevedere per il settore dell'agricoltura una disciplina delle successioni *mortis causa* che si differenzi da quella codicistica per garantire anche dopo la morte del *de cuius* l'integrità dell'azienda e la continuità dell'impresa. Si ricorda che l'autore ha anche elaborato una bozza di proposta di legge su richiesta dell'associazione nazionale giovani agricoltori, pubblicata in *Giur. agr. it.*, 1979, p. 588 ss.

(3) Ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione spec. agr., emessa il 30 maggio 1984 e pubblicata nella *Gazz. uff.* n. 621-bis del 1985.

(4) Con l'ordinanza 31 maggio 1988, n. 597, in *Riv. dir. agr.*, 1989, II, p. 215 ss., la Corte Costituzionale ha affermato che «la ratio della norma di cui all'art. 49 della legge n. 203 del 1982 è da individuarsi nell'esigenza di assicurare, anche dopo la morte dell'imprenditore agricolo, l'integrità dell'azienda e la continuità e l'unità dell'impresa», e che «vista sotto tale profilo, la speciale tutela accordata all'erede che ha coltivato e continui a coltivare il fondo relitto trova giustificazione nel fatto che la situazione di costui è obiettivamente diversa da quella degli altri eredi che, pur imprenditori a titolo principale o coltivatori diretti, non hanno coltivato o non continuano a coltivare lo stesso fondo, e non si risolve in una soppressione della proprietà privata (che resta agli eredi nella misura da essi conseguita) né in una soppressione dell'iniziativa economica privata, ma soltanto in una limitazione di entrambe in vista di interessi pubblici costituzionalmente rilevanti».

(5) Per quanto concerne la fonte del diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi relitti di cui all'art. 49 della legge n. 203 del 1982, appare preferibile ritenere che l'attribuzione avvenga *jure hereditatis*, attraverso un legato *ex lege*. In tal senso: L. MENGONI, *Successioni per causa di morte, Parte speciale: successione legittima*, 4ª ed., in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da CICU-MESSINEO, continuato da MENGONI, Milano, 1990, p. 248 ss.; PAOLA GROSSI, *Diritti degli eredi*, in *Giur. agr. it.*, 1982, p. 306 ss. Altri autori ritengono, invece, che il diritto è acquistato *jure proprio*. In questo senso si sono espressi: A. CARROZZA, *Commento all'art. 49 della legge sui contratti agrari n. 203/1982*, a cura di A. CARROZZA, L. COSTATO, A. MASSART, Padova, 1983, p. 215 ss.; E. CASADEI, *Le nuove norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, in materia di successioni agrarie*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, I, p. 23 ss.; A. JANNARELLI, *Il diritto degli eredi a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi del «de cuius» ex art. 49, l. 203/82*, in *Foro it.*, 1985, I, c. 1225 ss. Il CARROZZA, in particolare (*op. cit.*, p. 218), afferma che il 1° comma dell'art. 49 «non riguarda

Per questo motivo si è voluto incidere, ai fini della conservazione dell'integrità dell'azienda agricola in zone montane, su cespiti non più ereditari ma definitivamente acquisiti al patrimonio dei coeredi affittanti *ex lege*.

È noto, infatti, che l'eredità può essere accettata (l'accettazione è condizione necessaria per la costituzione del rapporto di affitto forzoso (6) puramente e semplicemente (artt. 475 e 478 cod. civ.) o con il beneficio d'inventario (art. 484 cod. civ.). Nel primo caso si produce immediatamente la confusione dei patrimoni, per cui è evidente che non siamo più in presenza di beni «ereditari». Nel secondo caso (7), invece, il patrimonio del defunto rimane separato da quello dell'erede per un arco di tempo diverso a seconda della procedura di liquidazione dell'eredità seguita.

In caso di liquidazione concorsuale, se l'erede la preferisce alla liquidazione individuale (art. 495, 1° comma), ovvero se vi è stata opposizione a quest'ultima da parte dei creditori o dei legatari (art. 498, 1° comma), la fine della fase ereditaria si avrà trascorsi tre anni dal momento in cui lo stato di graduazione è divenuto definitivo (art. 502, 3° comma).

Per la liquidazione individuale, invece, la legge non prevede un termine che segni la fine della separazione dei patrimoni e, pertanto, la perdita della qualifica di bene ereditario è collegata alla prescrizione dei crediti ereditari.

È pur vero che, trascorsi dieci anni dalla morte del *de cuius* (termine di prescrizione ordinaria), non si può affermare che la fase ereditaria si è chiusa; è possibile, infatti, che esista un soggetto titolare di un credito sottoposto a termine iniziale o a condizione sospensiva, per il quale evidentemente la prescrizione non si è ancora compiuta. Tuttavia, la facoltà di esercitare il diritto all'acquisto di cui all'art. 4 della legge del 1994, n. 97, al termine dell'affitto forzoso, e cioè dopo quindici anni

né una successione nella proprietà né una (vera) successione nell'impresa. Non riguarda la prima o almeno non la riguarda nella sua interezza, poiché il diritto di coltivare anche le quote dei coeredi sembra attribuito *jure proprio* e non *jure hereditatis*; non riguarda la successione nell'impresa, posto che il proprietario *de cuius* può essere totalmente estraneo all'impresa».

(6) In tal senso C. AGOSTINI, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, diretto da L. COSTATO, Padova, 1994, p. 240.

(7) Com'è noto, gli articoli 471 e 472 cod. civ. prevedono l'accettazione con beneficio d'inventario quale unica forma di accettazione per gli incapaci e l'art. 473 estende tale disposizione anche alle persone giuridiche. Sarà quindi necessaria, ad esempio, l'accettazione con beneficio d'inventario qualora il testatore nomini erede (anche) una cooperativa agricola ovvero una società costituita tra coltivatori diretti.

dall'apertura della successione (8), rende probabile la fine della fase ereditaria (la certezza non si avrà mai), avvalorando l'ipotesi che il legislatore abbia riconosciuto un diritto potestativo agli eredi coltivatori diretti e/o imprenditori a titolo principale, affittuari *ex lege*, per l'acquisto di beni non più (o, meglio, probabilmente non più) ereditari, nell'intento di non scardinare il nostro sistema successorio.

Non si è voluta, però, mantenere integra la disciplina delle successioni *sic et simpliciter*, per non alterare la normativa codicistica, dovendosi riconoscere che il legislatore dell'82 è stato «costretto» a prevedere l'affitto coattivo (art. 49 della legge 203/82) quale strumento per la conservazione dell'integrità dell'impresa agricola, a causa degli inconvenienti presentati dalle soluzioni prospettate in materia.

A tal proposito occorre rilevare che taluno ha individuato nella divisione ereditaria il nemico dell'integrità dell'azienda agraria, collegata ad un fondo (9), ed ha prospettato due soluzioni per impedire la divisione del fondo: far sì che i coeredi rimangano comproprietari, ovvero prevedere l'assegnazione del fondo, indiviso, ad uno soltanto dei coeredi.

La prima soluzione, oltre a rendere possibile la contitolarità di coeredi coltivatori e di coeredi non coltivatori, contrasta chiaramente con il nostro ordinamento giuridico; la comproprietà è, infatti, una situazione tanseunte di cui si agevola la cessazione, come si evince implicitamente, ma inequivocabilmente, dalla norma che limita l'efficacia del patto di indivisione, concluso tra i comunisti, a dieci anni (art. 1111, 2° comma) e dalla disposizione che prevede la facoltà del comproprietario di domandare in qualunque momento lo scioglimento della comunione (art. 1111, 1° comma).

La seconda soluzione, invece, si scontra con i diritti dei legittimari, di quei soggetti, cioè, cui l'ordinamento giuridico (art. 536 cod. civ.) attribuisce, nel momento in cui si apre la successione, il diritto ad una quota-parte del patrimonio del *de cuius*. Tale diritto, com'è noto, non può essere in alcun modo sacrificato dal testatore (art. 549 cod. civ.) e,

(8) Cfr. per tutti L. MOSCO, *I contratti agrari*, in *Pubbl. della Scuola di perfezionamento in diritto civile dell'Università di Camerino*, Napoli, 1983, p. 207.

(9) G. DE NOVA, *Successioni mortis causa in agricoltura*, in *Diritto agrario* diretto da A. CARROZZA, vol. 4° dei *Dizionari del diritto privato*, a cura di N. IRITI, Milano, 1983, p. 843. Si ricorda, peraltro, che A. GERMANÒ, *Successione agraria: per una nuova lettura dell'art. 49 della legge n. 203 del 1982*, in *Giur. agr. it.*, 1985, p. 630, ha messo in discussione l'applicabilità dell'art. 49, 1° comma, in caso di divisione dei fondi relitti, in quanto, secondo l'autore, in questo caso troverebbe applicazione l'art. 230-bis cod. civ. *Contra* la prevalente dottrina: v., per tutti, L. MENGONI, *op. cit.*, p. 252 ss.

per tanto, l'istituto della legittima costituisce un limite alla facoltà di disporre per testamento.

È, tuttavia, discusso se l'intangibilità della legittima sia meramente quantitativa ovvero qualitativa, dovendosi intendere la prima forma come diritto del legittimario di conseguire esclusivamente un valore pari alla quota spettantegli e la seconda come diritto di conseguire la quota stessa in natura (10). Comunque sia, in entrambe le forme l'attribuzione del fondo, al momento dell'apertura della successione, ad uno dei coeredi lederebbe i diritti di eventuali legittimari.

Nel caso in cui si accetti il principio dell'eguaglianza delle quote in natura, è evidente come una simile soluzione si scontri con i diritti dei riservatari, tutte le volte in cui nell'asse ereditario non vi siano altri beni omogenei.

Nel caso, invece, che il nostro ordinamento venga interpretato in coerenza con il principio dell'intangibilità quantitativa bisogna rilevare che vi sarebbe comunque una lesione dei valori delle quote di riserva in quanto l'erede, essendo assegnatario debitore nei confronti dei coeredi per i conguagli, potrebbe non essere in grado di pagarne l'importo. La situazione non cambierebbe qualora si prevedessero delle agevolazioni creditizie statali giacché, come è stato osservato (11), se il valore del fondo fosse superiore al reddito da esso prodotto, l'erede assegnatario non sarebbe in grado di restituire il prestito, ma potrebbe solo pagare i conguagli.

È opportuno rilevare, inoltre, che, in sede di divisione ereditaria, l'assegnazione del fondo, pur in assenza di legittimari, non potrebbe essere una soluzione accettabile in quanto violerebbe il disposto dell'art. 727, 1°

(10) La dottrina, confortata dalla giurisprudenza della Cassazione (v. sent. n. 2202 del del 1968, in *Giust. civ.*, 1969, I, p. 90), sostiene che il codice vigente ha seguito il principio dell'intangibilità quantitativa. In tal senso: L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Successione necessaria*, Milano, 1984, p. 107; A. CICU, *Successione legittima e dei legittimari*, Milano, 1947, p. 145 ss.; F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 1990, p. 449; M. BIANCA, *Diritto civile*, II, Milano, 1985, p. 506. Secondo quest'ultimo autore, «l'interesse dei legittimari a conseguire la quota di riserva è giuridicamente tutelato mediante il diritto di legittima, che è un diritto legale successorio avente per contenuto il potere di acquisire direttamente o mediante azione giudiziaria beni dell'eredità e beni donati dal defunto fino alla concorrenza del valore della legittima. Il diritto di legittima non è quindi una legittima qualitativa, non è cioè un diritto *su determinati beni del defunto* ma un diritto *di valore* sul patrimonio ereditario e sui beni donati dal defunto (la massa)». G. AZZARITI, in *Le successioni e le donazioni*, Padova, 1982, p. 241, ritiene che il testatore, nel rispetto della intangibilità quantitativa della legittima, possa addirittura comporre le quote dei riservatari anche con danaro non ereditario.

(11) R. SACCO, *Il problema della minima unità culturale nella divisione ereditaria*, in *Riv. dir. agr.*, 1973, I, p. 463 ss.

comma, cod. civ., a norma del quale «le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota». E tale disposizione può essere derogata solo dalla comune volontà dei dividendi, in mancanza della quale l'assegnazione ad uno dei coeredi non è realizzabile senza lesione dei diritti spettanti agli altri (12).

Forse è per questa ragione che il legislatore dell'82 si è limitato ad assicurare l'integrità dell'azienda attribuendo al coerede affittuario la disponibilità delle porzioni del fondo al quale è collegata l'azienda agricola, senza incidere sulla proprietà delle stesse.

Nel momento in cui le porzioni del fondo non sono più ereditarie, in quanto definitivamente acquisite al patrimonio dei coeredi, la legge 31 gennaio 1994, n. 97, ha previsto a favore dei coeredi affittuari *ex lege* il diritto all'acquisto delle medesime porzioni facenti parte di appezzamenti di terreni siti nei comuni montani (13). È evidente che un simile diritto incide notevolmente sul diritto di proprietà dei coeredi affittuari *ex art.* 49 della legge n. 203, per cui si impone l'esame della conformità ai principi della nostra Costituzione degli artt. 4 e 5 della legge n. 97 del 1994.

A tal fine occorre evidenziare le finalità della predetta legge, per vedere se dalle stesse è possibile ricavare spunti decisivi ai fini della nostra indagine.

2. Ebbene, l'art. 1, 1° comma, prima parte, della legge in esame, dispone che «la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai

(12) In tal senso P. FORCHIELLI, *Della divisione*, in *Commentario del codice civile* a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma, 1978, p. 140 ss. L'autore afferma che «il giudice non ha, sul punto in discussione, il minimo potere discrezionale, ma deve formare porzioni che contengano beni mobili, immobili e crediti di uguale natura e qualità. È, del resto, significativo al riguardo che il primo comma dell'articolo in esame non contiene l'inciso "per quanto possibile", come lo contiene invece il secondo comma. Ciò conferma che (...) solo la presenza, nell'asse dividendo, di biblioteche e simili o di beni indivisibili giusta gli artt. 720 e 722 può autorizzare il giudice a formare porzioni non perfettamente uguali» (p. 144). *Contra* GIANNATTASIO (*Delle successioni. Divisione. Donazione*, in *Commentario del codice civile*, UTET, Torino, 1980, p. 59 ss.) e A. CICU (*Successioni per causa di morte, parte generale*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da CICU-MESSINEO, Milano, 1961, p. 447 ss.), secondo i quali l'art. 727 andrebbe rispettato nei limiti del possibile, in quanto la norma indicherebbe un semplice criterio di massima dal quale il giudice potrebbe discostarsi.

(13) L'art. 1, 3° comma, seconda parte, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dispone che, «ai fini della presente legge, per comuni montani si intendono comuni facenti parte di comunità montane, ovvero comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni», in mancanza delle ridelimitazioni disposte dall'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

sensi dell'art. 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale»; e continua affermando, al 4° comma, che «sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'*habitat* montano».

Quest'ultima disposizione va ricollegata alla sentenza della Corte costituzionale 30 dicembre 1987, n. 641, nella quale si afferma che «l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un *habitat* naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto. (...) L'ambiente è, quindi, un bene giuridico in quanto riconosciuto e tutelato da norme» (14).

Appare, dunque, evidente che il diritto all'acquisto di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è, nelle intenzioni del legislatore, un valido strumento di tutela dell'ambiente; esso consente, infatti, la realizzazione di una stabilità degli insediamenti in zone in cui è maggiormente necessario predisporre una difesa dell'*habitat* umano (15).

Già negli anni '20 il Serpieri (16) reputava necessario «stabilizzare il contadino sulla terra», per la difesa del suolo, tramite il pascolo ordinato e la coltura agraria, e individuava nella formazione della piccola proprietà contadina lo strumento più idoneo a realizzare il predetto obiettivo.

Tuttavia negli anni dal '30 al '40 la montagna venne presa in considerazione esclusivamente per scopi idrogeologici, al fine di evitare, con il vincolo dei terreni, le denudazioni dei fondi, la loro perdita di stabilità ed il turbamento del regime delle acque.

(14) La sentenza trovata pubblicata in *Foro it.*, 1988, I, c. 694. Per quanto concerne i rapporti tra diritto agrario, da un lato, e diritto dell'ambiente, dall'altro, v. in generale, fra gli altri, A. CARROZZA, *Lezioni di diritto agrario*, I, *Elementi di teoria generale*, Milano, 1988, p. 95 ss.

(15) Per la definizione giuridica di ambiente cfr., fra i primi, M.S. GIANNINI, *Ambiente: saggio sui diversi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, p. 15 ss. L'a., come è noto, attribuisce al termine «ambiente» tre distinti significati: a) quello di paesaggio, al quale sono ricondotti i parchi naturali e le foreste; b) quello di difesa del suolo, dell'acqua e dell'aria, al quale viene riferita tutta la problematica che tocca gli aspetti della cosiddetta tutela ecologica; c) quello di uso del suolo in comune, al quale si fa afferire tutta la problematica dell'assetto del territorio.

(16) A. SERPIERI, *La montagna, i boschi, i pascoli*, in *L'Italia agricola e il suo avvenire*, Roma, 1919, p. 21 ss.

Anche la legge 25 luglio 1952, n. 991 (cosiddetta legge Fanfani) tendeva alla fissazione del contadino alla terra tramite agevolazioni fiscali e contributi per le opere di miglioramento delle zone montane; in quel caso, però, per finalità che non erano ambientali, non essendosi ancora avvertita con intensità come oggi la necessità sociale, prima ancora che giuridica, di tutelare l'ambiente. La *ratio legis*, semmai, era diretta a realizzare una stabilizzazione delle classi sociali (17).

L'ambiente da preservare nei territori montani è stato preso in considerazione per la prima volta dalla Direttiva del Consiglio della CEE 75/268, cui è stata data attuazione in Italia con legge 10 maggio 1976, n. 352. Essa dispone, all'art. 3, che «le zone agricole svantaggiate comprendono zone di montagna nelle quali l'attività agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale, soprattutto per proteggere dall'erosione o per rispondere ad esigenze turistiche, ed altre zone in cui non sono assicurati il mantenimento di un livello minimo di popolazione o la conservazione dell'ambiente naturale».

Per la tutela di queste zone la Direttiva disegna un regime particolare di aiuti, comprendenti la concessione di un'indennità compensativa per sopperire agli svantaggi naturali, la concessione dei contributi già previsti dalla direttiva 72/159 per le «aziende in grado di svilupparsi», la concessione di aiuti agli investimenti collettivi e, infine, aiuti nazionali alle aziende. In tal modo viene messo in rilievo il rapporto di strumentalità che intercorre tra la coltivazione del fondo e la tutela dell'ambiente naturale nei territori montani (18).

Presenta notevole interesse, inoltre, l'art. 6 della Direttiva, poiché contempla una condizione prevista anche dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97. Detto articolo, infatti, nell'individuare il destinatario dell'indennità compensativa, dispone: «Allorché gli Stati membri concedono un'indennità compensativa, ne sono beneficiari gli imprenditori agricoli (...) che si

(17) In questo senso A. MURA, *Ordinamento forestale e problemi montani*, Milano, 1973, p. 59.

(18) Cfr. L. COSTATO, *Compendio di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 1989, p. 378 ss.; ID., *Profili di diritto comunitario*, II, Ferrara, 1981, p. 156 ss. L'a., in particolare, afferma che «è sicuramente necessario garantire la conservazione dell'ambiente naturale nelle zone montane e in alcune altre zone svantaggiate; ed appare certo che tale risultato è possibile soprattutto attraverso il mantenimento dell'attività agricola in quei territori. Orbene la necessità di mantenere abitate e coltivate le zone svantaggiate che in condizioni di parità di presupposti non potrebbero produrre a costi ragionevoli e l'impossibilità pratica di garantire prezzi dei prodotti agricoli maggiori agli agricoltori svantaggiati si da compensare i loro più elevati costi hanno consigliato il Consiglio della CEE a emanare (...) la direttiva 75/268, che istituisce un regime particolare di aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate» (p. 157).

impegnano a proseguire un'attività agricola conforme agli obiettivi della presente direttiva per almeno un quinquennio (...)».

Cronologicamente successiva è la disposizione di cui all'art. 3 della legge 3 maggio 1982, n. 203, che prevede il cosiddetto «affitto particellare». Qui è chiara la finalità di protezione dell'ambiente, che viene perseguita scongiurando l'abbandono dei territori montani, tramite la riduzione a sei anni della durata dei contratti di affitto aventi ad oggetto appezzamenti di terreno che non costituiscono una unità produttiva idonea (19). L'abbandono dei territori montani è, infatti, causa di degradazione delle risorse agricole «per effetto delle azioni di erosione e di asportazione compiute dall'acqua e dal vento sui terreni non più oggetto di coltivazione» (20). E tale fenomeno è maggiormente devastante quando si verifica nelle zone montane, a causa della inevitabile ripercussione a valle dell'alterazione del regime delle acque e dell'assetto ecologico (21).

In quest'ottica, e in considerazione delle predette finalità della legge n. 97 del 1994, appare evidente che il diritto da essa contemplato agli artt. 4 e 5 si prefigge di tutelare l'ambiente: attraverso la coltivazione dei fondi — di cui si favorisce l'acquisto — e, conseguentemente, attraverso la realizzazione di insediamenti stabili.

3. Alla luce di queste considerazioni, è possibile valutare la costituzionalità della legge n. 97, ed, in particolare, se la medesima contrasti con l'art. 42 Cost., 2° e 3° comma (22).

(19) Cfr. in questo senso G. ANGIULLI, *L'imprenditore agricolo a titolo principale quale custode dell'ambiente*, in *Atti delle III Giornate camerti di diritto agrario comunitario*, 1-2 dicembre 1989, p. 65; R. ROSSI, *Vecchie e nuove tecniche di ricomposizione e riordino fondiario*, in *Giur. agr. it.*, 1989, p. 268; Id., *Prospettive della proprietà diretto-coltivatrice nel progetto di l.u. sui contratti agrari*, in *Giur. agr. it.*, 1987, p. 270.

(20) v.R. ROSSI, *L'agricoltura in senso giuridico fra tutela dell'interesse all'incremento della produzione e difesa dell'«ambiente» (Premessa)*, in *Dir. e giur.*, 1988, p. 128; M. SIMONOTTI, *Introduzione alla valutazione del danno da inquinamento all'agricoltura*, Catania, 1982, p. 21.

(21) Cfr. qui E. ROMAGNOLI, *Circolazione giuridica della terra, professionalità dell'impresa agricola e conservazione dell'ambiente*, in *Giur. agr. it.*, 1981, I, p. 7 ss., dove si afferma che «la prima difesa di una risorsa naturale che condiziona tutto l'equilibrio ecologico, quale è l'acqua, ha luogo nelle montagne. La conservazione degli equilibri naturali nelle montagne costituisce nel tempo stesso una condizione essenziale per la sopravvivenza dei montanari ed una garanzia per il mantenimento di un regolare regime dei corsi d'acqua a valle». Pertanto «nell'agricoltura di montagna (...) si verifica una coincidenza particolarmente significativa tra interesse della produzione ed interesse della conservazione dell'ambiente».

(22) Il 2° e 3° comma dell'art. 42 Cost., come è noto, dispongono che «la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a

Quest'ultimo — come sappiamo — si occupa della disciplina generale del diritto di proprietà, mentre l'art. 44 Cost. specifica i limiti ed assicura la funzione sociale alla proprietà terriera privata (23). Ma di particolare interesse per la nostra trattazione è il tenore del 2° comma dell'art. 44 Cost., secondo il quale «la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane».

È da ritenere che il 2° comma dell'art. 44, come il 1°, preveda limiti ed obblighi alla proprietà terriera privata nell'intento «di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali». Lo dimostra il testo dell'emendamento volto ad inserire un comma aggiuntivo all'art. 44 del seguente tenore: «*Nel medesimo intento, la legge dispone provvedimenti in favore delle zone montane*» (24).

La genericità delle due clausole, che prevedono il conseguimento del razionale sfruttamento del suolo e lo stabilimento di equi rapporti sociali, consente di proporre una rilettura dell'art. 44 Cost., che tenga conto di nuove esigenze, tra le quali primeggia la tutela dell'ambiente. Il *razionale sfruttamento del suolo* — oggi è chiaro — non può essere ridotto a mere

tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale».

(23) Sul tema cfr: S. RODOTÀ, *Commento all'art. 42*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA, *Rapporti economici*, II, Bologna-Roma, 1982, p. 153; G. SGARBANTI, *Le fonti del diritto agrario*, I, Padova, 1988, p. 118; G. GALLONI, *Profili giuridici di un nuovo rapporto tra agricoltura ed ambiente*, in *Dir. e giur. agr. e dell'ambiente*, 1993, p. 8. In senso contrario N. IRITI, *Profili della programmazione agricola (o per una rilettura dell'art. 44, 1° comma, Cost.)*, in *Riv. dir. agr.*, 1972, I, p. 393, secondo il quale «nel disegno del Costituente, l'art. 42 ha il compito di riconoscere la proprietà privata dei beni economici, e di affidare alla legge ordinaria la determinazione dei limiti e dei modi di acquisto e di godimento. L'art. 44 non riguarda, invece, la proprietà come diritto soggettivo ma l'uso di certi beni in proprietà di privati, cioè la sfera delle azioni che il titolare può compiere o non compiere».

(24) Cfr. G. SGARBANTI, *op. cit.*, p. 134; C.A. GRAZIANI, *Sull'attualità dell'art. 44 della Costituzione*, in *Nuovo dir. agr.*, 1985, p. 309. Secondo GRAZIANI, se si considera il carattere agricolo del 1° comma dell'art. 44 Cost., bisogna riconoscere che il 2° comma «quanto meno nella logica del Costituente e nella realtà economica esistente al momento dell'entrata in vigore della Costituzione trovava la sua ragion d'essere proprio nell'esigenza di particolari provvedimenti in grado di favorire l'agricoltura delle zone montane e quindi, fondamentale, la piccola proprietà rurale». Il citato a., tuttavia, prosegue sostenendo che «secondo una lettura e alla luce di una realtà più aggiornate è invece possibile attribuire al secondo comma una sua autonomia e una portata più generale: si spiega così come, accanto a provvedimenti anche recenti di carattere più propriamente agricolo (si pensi all'introduzione nel nostro sistema codicistico dell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale di cui all'art. 1159-bis cod. civ.), in epoca più vicina a noi siano stati emanati provvedimenti intersettoriali in favore delle zone montane (si pensi in particolare alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, che supera la logica esclusivamente agricola della prima legge sulla montagna e cioè della legge 25 luglio 1952, n. 991)».

finalità produttivistiche (25), e pertanto «richiede (...) scelte economiche equilibrate e coerenti al contesto socio-economico-politico, naturalmente mutevole», potendo «così trovar spazio, oltre alle problematiche ecologiche, quelle (...) di difesa dei suoli produttivi» e «di equilibrata distribuzione della popolazione sul territorio» (26).

I due fini indicati nell'art. 44 sono tuttavia «coessenziali» e non vanno analizzati disgiuntamente (27). Il collegamento della clausola che mira a «conseguire il razionale sfruttamento del suolo» con quella che prevede di «stabilire equi rapporti sociali», interpretata come necessità di risolvere il conflitto del mondo agricolo tra proprietà e lavoro, può condurre ad interventi che tendano ad una protezione specifica delle «aree difficili» (28), subordinando i diritti a contenuto economico-patrimoniale al «diritto» della collettività «all'ambiente salubre» (29).

Non si può, tuttavia, analizzare l'art. 44 Cost. senza coordinarlo ad altre disposizioni della nostra Costituzione (30), dovendosi riconoscere una pozzività dei c.d. diritti della personalità, riconosciuti come inviolabili dall'art. 2, rispetto ai diritti economici (31). Ecco perché, dunque, l'art. 44

(25) In questo senso v. S. RODOTÀ, *Giurisprudenza sull'affitto e nozione della proprietà: la posizione della Corte Costituzionale*, in *Nuovo dir. agr.*, 1978, p. 147; E. CAPIZZANO, *I miglioramenti agrari nella teoria dell'impresa e dell'azienda*, Milano, 1984, p. 108; R. ROSSI, *L'agricoltura in senso giuridico...*, cit., p. 132 ss. Secondo il Rossi «è importante registrare che in relazione alla finalità consistente nel razionale sfruttamento del suolo, ossia alla finalità che la letteratura in genere collega ad istanze di natura meramente economica (...), nessun argomento testuale o logico sembra autorizzare una sua interpretazione in chiave esclusivamente produttivistica, cioè di mera difesa dell'interesse pubblico e/o privato alla più elevata produzione, piuttosto che di tutela degli interessi molteplici e di natura anche extraeconomica che sono connessi con una utilizzazione razionale del suolo» (p. 136).

(26) G. SGARBANTI, *op. cit.*, p. 130.

(27) C. MORTATI, *La Costituzione e la proprietà terriera*, in *Atti del III Congresso nazionale di diritto agrario*, Milano, 1954, p. 273; A. CARROZZA, *Diritto agrario e Costituzione*, in *Riv. dir. agr.*, 1985, I, p. 13 ss. Secondo l'autore (p. 17), il costituente «ha il merito di aver coniato, con felice sintesi, una formula finalistica che, mediando con estrema ragionevolezza fra esigenze produttivistiche d'interesse generale ed esigenze di socialità, ben può dirsi costituire un modello del genere per ogni società neo-capitalista e pluralista di democrazia matura».

(28) C. DESIDERI, *Costituzione economica e agricoltura*, in *Nuovo dir. agr.*, 1985, p. 305.

(29) Per la Cass., Sezioni unite, 6 ottobre 1972, n. 5172, in *Foro it.*, 1979, I, c. 2303, il diritto alla salute, di cui all'art. 32 Cost., è anche diritto «alla preservazione», nei luoghi in cui si svolge la vita associata, «delle condizioni indispensabili o anche soltanto propizie alla salute».

(30) Così S. RODOTÀ, *Commento all'art. 44 Cost.*, cit., p. 218.

(31) Per un necessario coordinamento dell'art. 44 Cost. con altre norme della Carta cost. v. R. ROSSI, *Vecchie e nuove tecniche*, cit., p. 272. Per l'a. «la verità è che (...) l'interpretazione che ineludibilmente residua (...) è nel senso (...) che l'obbligo incombente allo Stato di predisporre strumenti adeguati ad una utilizzazione razionale del suolo mira alla

Cost. va coordinato: con l'art. 9 Cost., che tutela il paesaggio inteso non più come un dato puramente estetico-naturalistico ma come ambiente (32); con l'art. 32 Cost., che prevede — come si è detto —, il «diritto all'ambiente salubre»; con l'art. 41 Cost. che disciplina l'iniziativa economica privata in agricoltura; con l'art. 47, 2° comma, che sancisce il *favor* del Costituente per l'accesso del risparmio popolare alla proprietà diretto-coltivatrice; e con gli artt. 35 e 36 che tutelano il lavoro.

Quest'ultimo articolo, in particolare, sembra poter essere invocato per affermare la legittimità costituzionale della legge n. 97, essendo innegabile che qui il legislatore abbia voluto dare un riconoscimento al lavoro prestato per quindici anni dai coeredi affittuari *ex lege*, che si impegnano «a condurre o coltivare direttamente il fondo per almeno sei anni» (art. 4, 2° comma, lett. c) (33).

L'art. 5, commi 1° e 2°, della legge in commento dispone che «gli eredi che intendono esercitare il diritto di cui all'art. 4 devono, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto, notificare ai coeredi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la dichiarazione di acquisto e versare il prezzo entro il termine di tre mesi dall'avvenuta notificazione della dichiarazione. Il prezzo di acquisto è costituito, al momento dell'esercizio del diritto, dal valore agricolo medio determinato ai sensi dell'art.

tutela non del mero interesse all'incremento della produzione, ma dell'idoneità funzionale del bene-terra a soddisfare l'intera rosa di interessi costituzionalmente garantiti e perciò a soddisfare anche quello dell'aumento della produzione, ma a patto che non risulti compromessa la tutela poizore che compete agli interessi di natura extrapatrimoniale, solidaristica, che contribuiscono allo sviluppo della persona umana».

(32) F. MERUSI, *Commento all'art. 9 Cost.*, in *Commentario della Costituzione italiana*, a cura di G. BRANCA, Bologna, 1975, p. 445; A. CARROZZA, *Politica forestale e politica del diritto forestale*, in *Riv. dir. agr.*, 1989, I, p. 114; L. FRANCIOSI, *Le destinazioni della proprietà a tutela del paesaggio*, Napoli, 1986, p. 23 ss. A pagina 35 quest'ultimo scrittore afferma: «Una lettura dell'art. 44 Cost. che portasse a configurare i beni fondiari a finalità produttiva predeterminata (...) finirebbe per contrastare con l'art. 9 della Costituzione in quanto sanzionerebbe la subordinazione della tutela paesistica alla realizzazione di obiettivi produttivi, il che, oltre ad essere irrispettoso della gerarchia di valori tracciata dalla Costituzione, che assegna ruolo preminente alla tutela del paesaggio, significherebbe precludere qualsivoglia possibilità di pervenire (...) a quella razionale utilizzazione del territorio che componga al meglio il contrasto tra le diverse esigenze sociali (...). La destinazione della proprietà a tutela del paesaggio ben potrà perciò risultare espressione del tentativo di razionalizzare l'uso del territorio, perseguendo nel contempo anche l'obiettivo di stabilire equi rapporti sociali».

(33) Cfr., a tal proposito, F. SANTORO-PASSARELLI, *Proprietà e lavoro in agricoltura*, in *Atti del convegno dell'Unione giuristi cattolici italiani sul tema Libertà economica e proprietà fondiaria*, Roma, 1953, p. 61 ss. L'illustre a. parla dell'affermarsi di un «*ius ad rem*, che verrebbe a sorgere dal lavoro, a favore del coltivatore del fondo altrui, prima ancora del *ius in re*» (p. 68).

4 della legge 26 maggio 1965, n. 590». Invece, per quanto riguarda le scorte, le pertinenze e gli annessi rustici (34), il prezzo di acquisto, a norma del 4° comma dell'art. 5, «è determinato, al momento dell'esercizio del diritto, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente».

4. La struttura dell'atto, per mezzo del quale il coerede acquista la proprietà della porzione di fondo di cui è considerato affittuario, è quella del negozio giuridico unilaterale, dato che per la produzione degli effetti traslativi è irrilevante la volontà dell'affittante (che, anzi, subisce, contro, o senza la sua volontà, la privazione della proprietà del cespite immobiliare). Si tratta, più esattamente, di un negozio unilaterale *recettizio* in quanto, a norma del 1° comma dell'art. 5, «gli eredi che intendono esercitare il diritto di cui all'art. 4 devono, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto, notificare ai coeredi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la dichiarazione di acquisto».

Questo negozio giuridico unilaterale, per mezzo del quale si realizza l'acquisto della proprietà degli appezzamenti di fondi, è atto di esercizio del diritto potestativo attribuito al coerede dalla legge n. 97 (35).

Se, dunque, l'attribuzione del diritto al nuovo destinatario prescinde

(34) L'estensione del diritto all'acquisto, di cui all'art. 4, anche alle scorte, alle pertinenze ed ai rustici fa presumere che oggetto della previsione normativa sia il c.d. *fundus instructus*, e cioè «il fondo con incorporati i miglioramenti e le acque e arricchito dagli *instrumenta fundi*, consistenti in beni materiali (pertinenze)» — alle quali si devono aggiungere le scorte — «o immateriali (diritti)», il quale «è nel maggior numero dei casi una unità produttiva agricola predisposta dal titolare del potere di destinazione e pronta alla produzione» (così G. GALLONI, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola*, 2ª ed. Napoli, 1984, p. 226). Peraltro, alla luce dell'attribuzione dell'acquisto anche per le scorte, deve convenirsi che non appare più accettabile la differenziazione operata dal GALLONI, *op. ult. cit.*, p. 218, tra scorte e pertinenze, a meno che non si voglia attribuire all'affittuario (nel nostro caso affittuario *ex lege*) un diritto all'acquisto di beni già in sua proprietà, il che è chiaramente inammissibile. Il Galloni, infatti, colloca la differenza tra pertinenze e scorte sotto il profilo soggettivo, affermando che «sono scorte quei beni posti al servizio del fondo da un soggetto privo della titolarità dei poteri di destinazione (ad esempio l'affittuario). La differente configurazione della natura del bene si ripercuote sulla disciplina della circolazione; al contrario della pertinenza la scorta, come bene posto nell'organizzazione produttiva da un soggetto diverso dal titolare, non segue il destino del fondo nelle sue varie vicende». Sembra preferibile, invece, riconoscere, oltre ad una eventuale, ma non indefettibile differenza dal punto di vista soggettivo, che le scorte si differenzino dalle pertinenze soprattutto per la mancanza del carattere della *durevolezza*, essendo qualificate, nella loro destinazione al servizio o ad ornamento del fondo rustico, da un'ontologica *temporaneità*.

(35) Come è noto, la dottrina individua questa fattispecie quando ad un soggetto viene attribuito, dall'ordinamento giuridico, il potere di produrre, con atto unilaterale, una modificazione dell'altrui sfera giuridica.

dalla volontà del precedente titolare, compendosi anche *invito domino*, la fattispecie prevista dall'art. 4 può esser fatta rientrare nella categoria, elaborata dal Carpino, dei c.d. «acquisti coattivi» (36).

L'acquisto coattivo va distinto dal trasferimento coattivo (37), se è vero che esso tende a soddisfare prevalentemente interessi privatistici, ai quali, tuttavia, possono essere collegate finalità di carattere pubblico. I trasferimenti coattivi, invece, hanno la funzione di realizzare sempre un interesse pubblico (38). Ne consegue una diversificazione delle suddette figure anche in ragione della loro natura, in quanto l'acquisto coattivo «si verifica mediante un atto giuridico anch'esso di carattere sicuramente privatistico» (39), mentre «il trasferimento coattivo non è soltanto un atto unilaterale, ma è anche un atto amministrativo; ha perciò natura pubblicistica e non privatistica» (40). L'acquisto coattivo, inoltre, avviene a titolo derivativo (41), mentre il trasferimento coattivo avviene a titolo origina-

(36) B. CARPINO, *L'acquisto coattivo dei diritti reali*, Napoli, 1977. Egli, a pag. 149, afferma che «nell'acquisto coattivo, come il termine stesso suggerisce, tutto gravita sulla posizione dell'acquirente, il quale è legittimato a porre in essere un atto unilaterale, che incide sulla situazione giuridica altrui, modificandola». Successivamente (v. p. 153 ss.) l'a., analizzando la natura dell'atto di acquisto coattivo, sostiene che quest'ultimo è un negozio giuridico in quanto, sebbene l'atto di esercizio del diritto potestativo preordinato all'acquisto di un diritto reale è predeterminato dal contenuto del diritto cui dà attuazione, tuttavia bisogna riconoscere che ben può un atto negoziale essere imposto e quindi vincolato negli effetti, come accade, ad esempio, nel regolamento d'interessi posto in essere per adempiere ad un obbligo assunto precedentemente con un contratto preliminare. In quest'ultimo caso, infatti, il negozio definitivo non solo è vincolato nel *quomodo*, ma addirittura nell'*an*.

(37) S. PUGLIATTI, *Introduzione ad una teoria dei trasferimenti coattivi*, in *Annali Messina*, V., 1930-1931, p. 45 ss.; *Id.*, voce *Acquisto del diritto*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1952, p. 512.

(38) Cfr. B. CARPINO, *op. cit.*, p. 151. Secondo l'autore «le differenze» (tra acquisto coattivo e trasferimento coattivo) «si colgono invece sul piano funzionale e, di riflesso, su quello strutturale. Alla base di ogni trasferimento coattivo sta sempre un interesse pubblico, che, a volte può attuarsi per mezzo di un interesse privato; ma anche in questa seconda ipotesi la rilevanza dell'interesse pubblico si manifesta attraverso l'intervento dell'organo pubblico, il cui atto, come estrinsecazione di un potere *ad hoc*, è la vera causa giuridica del trasferimento. Negli acquisti coattivi, invece, anche se in talune ipotesi (...) una finalità di carattere genericamente pubblico può aver spinto il legislatore a dettare quella data disciplina, si rimane pur sempre nell'ambito degli interessi privati». S. PUGLIATTI, *Trasferimenti coattivi*, in *Nuovo Dig. it.*, XII, Torino, 1940, p. 314, afferma, invece, che «non si può parlare di trasferimento coattivo in tutti i casi nei quali, pur attuandosi il trapasso del diritto a mezzo dell'organo pubblico (giurisdizionale), essi costituiscono l'effetto di un diritto (potestativo) precedentemente attribuito all'acquirente e il trasferimento segue appunto come effetto inevitabile dell'esercizio di quel diritto».

(39) B. CARPINO, *op. cit.*, p. 152.

(40) S. PUGLIATTI, *La ricomposizione delle proprietà frammentate secondo le nuove norme sulla bonifica integrale*, in *Foro it.*, 1934, IV, c. 88.

(41) Secondo B. CARPINO, *op. cit.*, p. 149, «quel che vi è di peculiare nell'acquisto coattivo, è la tecnica di derivazione dell'acquisto medesimo, che si attua esclusivamente per

rio (42): da ciò discende che il coerede acquista il bene nel medesimo stato in cui si trova nel patrimonio dell'affittante, e cioè con ogni peso eventualmente gravante su di esso (ad esempio, se è stata iscritta ipoteca sul fondo, la garanzia non si estinguerà a séguito della modificazione del soggetto titolare dell'immobile).

L'acquisto delle porzioni di fondo di cui i coeredi sono considerati affittuari in base alla legge n. 203/1982, art. 49, 1° comma, si verifica, infine, tramite un negozio giuridico recettizio «reale», in quanto il prezzo non attiene alla fase di esecuzione dell'atto ma rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie complessa di cui all'art. 4 (43). Così si evince dal successivo art. 5, il quale, oltre a prevedere per il coerede l'onere di notificare la dichiarazione di acquisto entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto, gli impone di «versare il prezzo entro il termine di tre mesi dall'avvenuta notificazione della dichiarazione». Quest'ultima illazione è avvalorata anche dal 5° comma dell'art. 5, seconda parte, il quale stabilisce che, nel caso in cui si sia dovuto procedere ad offerta reale da parte dell'affittuario per il rifiuto del proprietario di ricevere il pagamento del prezzo, «dalla data della notificazione» dell'avvenuto deposito «si acquisisce la proprietà».

virtù dell'iniziativa dell'acquirente. Tale peculiarità non è però in contrasto con la natura derivativa dell'acquisto, in quanto si compie sulla base dell'attribuzione e del riconoscimento di un precedente diritto, dal quale l'acquirente deriva il proprio, cioè in base ad una medesima causa giuridica».

(42) P. VIRGA, *Diritto amministrativo*, vol. I, *I principi*, Milano, 1989, p. 495 ss.: «l'acquisto da parte dell'espropriante avviene a titolo originario e non già a titolo derivativo; da ciò conseguono (...) importanti conseguenze: a) la validità o meno del titolo, in base al quale l'espropriato ha conseguito il bene non ha alcuna incidenza sull'efficacia del trasferimento coattivo; b) l'espropriante acquista il bene libero da ogni peso (servitù, ipoteca, ...) gravante sul bene; gli eventuali diritti dei terzi sul bene si risolvono nell'indennità» (p. 497).

(43) B. CARPINO, *op. cit.*, p. 130 ss., sostiene che il negozio in base al quale si verifica l'acquisto coattivo deve essere qualificato come negozio giuridico unilaterale *reale*, perché «nell'atto reale, la consegna della cosa ha un fondamento ed una funzione del tutto peculiare: essa è giustificata da un'esigenza di tutela del soggetto controinteressato ed è preordinata all'acquisto di un diritto reale a danno di costui. Essa perciò funziona sostanzialmente come corrispettivo per la perdita o la modificazione della titolarità del diritto reale» (p. 138).